



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. N. 100 / GAB / 2017

Venezia, 22 giugno 2017

Al Sig. Sindaco
della Città Metropolitana
di **VENEZIA**

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di Venezia
LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Questore di **VENEZIA**

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri di **VENEZIA**

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di **VENEZIA**

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco di **VENEZIA**

Oggetto: Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Di seguito alla nota pari numero dell'8 giugno u.s., concernente l'oggetto, si comunicano alcune indicazioni di carattere tecnico in merito alle misure di safety, da predisporre in occasione delle manifestazioni pubbliche, fornite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

In via preliminare, si evidenzia che gli eventi cui fa riferimento la Direttiva del Capo della Polizia del 7 giugno u.s., possono corrispondere a manifestazioni di qualunque natura e finalità, a prescindere dalla loro riconducibilità a quelle che involgono l'attivazione di competenze delle Commissioni provinciali e comunali sui pubblici spettacoli. Proprio per tale motivo, risulta evidente che le manifestazioni pubbliche, per le quali si rende necessario prevedere specifiche misure di safety, devono presentare, o far prefigurare con ragionevolezza, particolari profili critici che



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

richiedano “un surplus di attenzione e cautela”, indipendentemente dalla loro tipologia e dall'affollamento.

In tale contesto, le condizioni da verificare previamente ed i conseguenti dispositivi, da attuare in occasione dei predetti eventi pubblici di particolare rilievo, non costituiscono un “corpus unico” di misure, da applicare tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la safety, che debbono essere oggetto di vaglio critico, allo scopo di enucleare le misure che indefettibilmente vengono richieste dalla tipologia di evento (analisi selettiva), nonché definire le relative modalità applicative (analisi adattativa). Da ciò discende l'esigenza di ricorrere, pur nella necessaria uniformità di alcuni processi valutativi e alla conseguente applicazione di misure standard, ad un approccio flessibile che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi.

In tale senso, l'individuazione delle manifestazioni pubbliche, per le quali sia richiesta l'adozione e la verifica di particolari misure di safety non può essere esclusivamente connessa al numero delle persone presenti.

Del resto, la criticità di un determinato evento discende da un insieme di fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, al di là del mero dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione.

Pertanto, l'individuazione delle situazioni che richiedono specifici dispositivi, deve necessariamente tenere conto della natura del singolo evento e delle relative modalità di svolgimento.

Al riguardo, una categorizzazione di massima può farsi tra manifestazioni di tipo statico e quelle di tipo dinamico, le prime destinate a svolgersi in uno spazio confinato o agevolmente delimitabile, le seconde, invece, a carattere itinerante, nel senso che lo svolgimento della manifestazione non ha un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti o degli spettatori, per cui, in tale ultimo caso, il processo valutativo delle condizioni di sicurezza sopraindicate dovrà tenere conto di ulteriori elementi che connotano quell'evento e che richiedono un ulteriore sforzo previsionale, allo scopo di individuare i fattori di vulnerabilità e l'adeguata modulazione dei dispositivi da attuare.

Ai fini dell'individuazione delle misure di safety da applicare ai singoli eventi e per la valutazione della sussistenza o meno delle necessarie condizioni di sicurezza, si richiama l'attenzione sulla necessità di fare riferimento, in prima istanza, al quadro normativo che regola l'attività delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

pubblico spettacolo; tale complesso e collaudato sistema di disposizioni costituisce un utile parametro valutativo, anche per le manifestazioni per le quali non è prevista l'attivazione delle citate Commissioni.

E' evidente, comunque, che il ricorrere di condizioni straordinarie, da valutare caso per caso, richiede, a prescindere dalla tipologia dell'evento, un *quid pluris* in termini di misure precauzionali e, pertanto, implica la necessaria applicazione, attraverso un approccio flessibile, di specifiche e ulteriori misure di safety.

In tale ambito, particolari eventi potranno essere oggetto di esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che potrà integrare il piano di sicurezza messo in atto, indicando alle stesse Commissioni di vigilanza eventuali e ulteriori misure di safety da prescrivere.

Qualora si tratti di eventi che non implicino, invece, l'attivazione delle Commissioni, le misure di safety ritenute necessarie potranno essere definite nell'ambito dello stesso Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, per la valutazione sia degli aspetti afferenti alla pubblica incolumità sia per quelli inerenti al soccorso pubblico.

Per quanto concerne gli aspetti tecnico-operativi, è stato evidenziato, come il primario quadro di riferimento a cui richiamarsi per l'individuazione delle misure di safety, da adottare a cura dell'organizzatore, non possa che essere costituito dalle vigente normativa riguardante l'attività delle citate Commissioni di vigilanza.

Da tale normativa di settore, costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996, è possibile desumere:

- i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla Direttiva del 7 giugno scorso.

Nella prospettiva di una rafforzata tutela della safety assume particolare rilievo la definizione, da parte del soggetto organizzatore, del piano di emergenza.



Prefettura di Venezia

Ufficio Territoriale del Governo

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la safety.

Qualora sino indisponibili apparecchiature "conta-persone", ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di stewarding. Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "pass".

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di effetti di panico collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione.

Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL e si ringrazia dell'attenzione.

cordialmente

IL PREFETTO
Boffi

d